

Statuto di Educa

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 1 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016¹ sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) e l'articolo 7a della Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

visti l'articolo 20 dello statuto della CDPE del 3 marzo 2005 e l'articolo 7a della Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS),

emanano il seguente statuto:

Art. 1 Nome e sede

¹ La Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER), e i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), gestiscono congiuntamente un'agenzia specializzata denominata «Educa».

² Educa ha sede a Berna.

Art. 2 Compiti

¹ Educa analizza le evoluzioni tecnologiche e le integra nello sviluppo della qualità per la scuola dell'obbligo (livello primario e livello secondario I), la formazione professionale di base, i licei e le scuole medie specializzate (livello secondario II). Crea a livello nazionale le basi necessarie per lo spazio formativo digitale svizzero.

² Svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. promuove, per i responsabili della politica, dell'amministrazione e della pratica nel settore della formazione, lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione a livello nazionale di conoscenze specialistiche per sfruttare il potenziale di impiego delle tecnologie digitali nello spazio formativo svizzero;
- b. collabora a livello nazionale e internazionale con gli attori interessati dell'economia, della ricerca e dell'amministrazione;
- c. segue da vicino gli sviluppi della trasformazione digitale nello spazio formativo svizzero, li valuta alla luce degli obiettivi strategici della Confederazione e dei Cantoni per lo sviluppo sistemico della qualità nello spazio formativo svizzero e aiuta le autorità competenti a gestire sfide di rilievo;
- d. promuove l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali in ambito formativo.

Art. 3 Vigilanza e gestione

¹ Educa è sottoposta alla vigilanza comune del DEFER e della CDPE. Conformemente all'articolo 4 CColl-SFS, la gestione è delegata alla Direzione dei processi di collaborazione in materia di formazione (di seguito: Direzione dei processi).

² La Direzione dei processi gestisce Educa nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni.

¹ RS 410.2

Art. 4 Direttore di Educa

- ¹ Su proposta della Direzione dei processi, il capo del DEFR e il Comitato della CDPE nominano il direttore.
- ² Al direttore spettano i seguenti compiti:
 - a. dirigere Educa e assumersi l'intera responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dello statuto e della convenzione sulle prestazioni;
 - b. definire i processi interni;
 - c. assumere e gestire il personale;
 - d. preparare il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, il rapporto annuale e il programma d'attività da sottoporre alla Direzione dei processi.
- ³ L'assunzione e la gestione del personale di Educa sono disciplinate dal diritto del personale della Confederazione.

Art. 5 Finanziamento

- ¹ Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 CColl-SFS, i costi per l'adempimento della convenzione sulle prestazioni di Educa sono sostenuti per metà ciascuna dalla Confederazione e dalla CDPE.
- ² Previa approvazione della Direzione dei processi, Educa è autorizzata ad accettare mandati di terzi. I compiti svolti per conto di terzi devono essere finanziati da questi ultimi.
- ³ Il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, il rapporto annuale e il programma d'attività di Educa devono essere approvati dalla Direzione dei processi. Da parte della Confederazione, il preventivo è approvato fatte salve le decisioni annuali relative al preventivo delle Camere federali e, da parte dei Cantoni, fatte salve le decisioni dell'Assemblea plenaria della CDPE.
- ⁴ La Direzione dei processi designa l'ufficio di revisione dei conti.

Art. 6 Scioglimento

Se gli enti responsabili di Educa ne decidono lo scioglimento, l'eventuale patrimonio è suddiviso in parti uguali tra la Confederazione e la CDPE.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2021 dopo la firma da parte di entrambi gli enti responsabili di Educa.

Berna, 26 novembre 2020
In nome del Consiglio federale

Il capo del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca
Guy Parmelin

Berna, 26 novembre 2020
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione

La presidente
Silvia Steiner

La segretaria generale
Susanne Hardmeier